



**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI CALZATURE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE 3**

**ALLEGATO 5
CAPITOLATO TECNICO**

SOMMARIO

Premessa.....	3
Articolo 1 - DEFINIZIONI	3
Articolo 2 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
Articolo 3 - SPECIFICHE TECNICHE GENERALI RELATIVE ALLA SICUREZZA CHIMICA DEI PRODOTTI	5
Articolo 4 - REGOLAZIONE PRELIMINARE DELLA FORNITURA	5
Articolo 5 - SERVIZIO DI CONSEGNA	5
5.1 CORRISPONDENZA DEI QUANTITATIVI E DELLE TIPOLOGIE DI CONSEGNE- RITIRO DEI RESI.....	6
Articolo 6 - IMBALLAGGIO	7
Articolo 7 - FUORI PRODUZIONE.....	8
Articolo 8 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA	8
Articolo 9 - ASSISTENZA POST VENDITA	9
Articolo 10 - CLAUSOLA ETICA.....	9

Premessa

Il presente Capitolato Tecnico descrive le condizioni minime che il Fornitore deve rispettare nel corso dello svolgimento delle attività funzionali alla fornitura di calzature e dispositivi di protezione individuale a favore delle Pubbliche Amministrazioni (Aziende Sanitarie, Enti Locali ecc.) di cui all'art. 19 della L.R. n. 11/04, della Regione Emilia Romagna che di seguito per brevità verranno definite nel presente documento **Amministrazioni Contraenti**.

Articolo 1 - DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato Tecnico si intende per:

- a) **Intercent-ER**: l'Agenzia Regionale deputata all'acquisto di beni e servizi per le Pubbliche Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna;
- b) **Convenzione**: l'Atto sottoscritto tra Intercent-ER ed il Fornitore, compresi i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- c) **Fornitore o Ditta aggiudicataria**: l'Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio/Rete risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione con l'Agenzia Regionale Intercent-ER, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- d) **Amministrazione/i Contraente/i**: le Pubbliche Amministrazioni di cui alla Premessa che utilizzano la Convenzione stipulata tra Intercent-ER e il Fornitore nel periodo della sua validità ed efficacia, nei limiti dell'importo massimo stabilito dalla Convenzione medesima;
- e) **Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto)**: il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di acquisire i beni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- f) **Capitolato Tecnico**: il presente documento, compresi tutti i suoi allegati, che contiene le condizioni e le specifiche tecniche della fornitura;
- g) **Richiesta di approvvigionamento**: il documento, con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso i propri Punti Ordinanti o - qualora delegate - attraverso le Unità Approvvigionanti, richiedono di volta in volta i prodotti che intendono acquistare e le relative quantità che devono essere consegnate.

Articolo 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è la fornitura di calzature e dispositivi di protezione individuale (da ora genericamente denominati DPI) per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui alla premessa aventi le caratteristiche descritte negli allegati al presente Capitolato Tecnico.

L'appalto è suddiviso nei seguenti LOTTI, aventi ad oggetto tipologie di beni omogenei, per funzione:

- Ø **Lotto 1:** Calzature professionali e sanitarie;
- Ø **Lotto 2:** Calzature di sicurezza;
- Ø **Lotto 3:** Dispositivi di protezione individuale – capo, udito, protezione anticaduta e arti superiori;
- Ø **Lotto 4:** Dispositivi di protezione individuale – occhi e viso;
- Ø **Lotto 5:** Dispositivi di protezione individuale – vie respiratorie;
- Ø **Lotto 6:** Dispositivi di protezione individuale – protezione corpo.

Il Fornitore è obbligato ad offrire tutti i prodotti e gli eventuali servizi accessori nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente Capitolato Tecnico e suoi allegati, nello schema di Convenzione, nella propria offerta tecnica, nella restante documentazione di gara, ove pertinente, e nelle quantità e ai prezzi di cui all' offerta economica.

Si precisa che dette quantità sono da considerarsi indicative, pertanto, nel corso di vigenza dei singoli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti possono richiedere, per ogni prodotto, quantità superiori o inferiori. Il Fornitore s' impegna a soddisfare tali richieste, fermo restando quanto previsto dall'art. 4 dello Schema di Convenzione.

I prodotti oggetto del presente appalto devono essere conformi alle norme richiamate negli allegati al presente Capitolato Tecnico e corrispondere alle tipologie e ai modelli richiesti nonché ai campioni presentati in fase di partecipazione alla gara, custoditi presso l'Agenzia Intercent-ER, ed essere altresì idonei all'uso al quale sono destinati ed atteso dagli utilizzatori.

I prodotti offerti non devono causare allergie o intolleranze. In tal caso il Fornitore deve essere disponibile a fornire prodotti alternativi.

Sono ammesse modifiche nella foggia solo a condizione che i prodotti offerti non subiscano alterazioni della funzionalità della qualità e del comfort di cui al presente Capitolato Tecnico.

Con riferimento ai Lotti 1 e 2, il Fornitore nel corso del presente appalto dovrà effettuare **il servizio di attagliamento** secondo quanto disciplinato negli Allegati A e B al presente Capitolato Tecnico.

Per attagliamento s' intende quell'operazione tramite la quale viene definita l'esatta taglia di ogni utente avente diritto alla fornitura.

Le operazioni di attagliamento dovranno rispettare le tempistiche indicate nel presente Capitolato e suoi Allegati A e B. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo si applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del valore del OdF.

Articolo 3 - SPECIFICHE TECNICHE GENERALI RELATIVE ALLA SICUREZZA CHIMICA DEI PRODOTTI

Tutte le materie prime, i semilavorati e gli accessori che costituiscono i prodotti dei vari lotti contemplati nel presente Capitolato, come dettagliatamente descritti ed individuati nei suoi allegati, devono rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza eco-tossicologica, ed in particolare:

- **REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO** del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;
- **DECISIONE DELLA COMMISSIONE (2009/251/CE)** del 17 marzo 2009 che impone agli Stati membri di garantire che non vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato.

Articolo 4 - REGOLAZIONE PRELIMINARE DELLA FORNITURA

Le Amministrazioni Contraenti che intendono aderire alla Convenzione possono contattare il Fornitore, in via preliminare all'emissione dell'Ordinativo, al fine di definire quanto necessario alla migliore esecuzione della fornitura, come ad esempio:

- la/le sedi, in cui dovrà essere eseguita la consegna;
- la sede in cui dovrà essere eseguito l'attagliamentamento per le calzature ed i tempi necessari a concludere tale operazione che comunque non dovrà superare un periodo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal suo avvio;
- il numero di persone aventi diritto;
- eventuali situazioni logistiche che possano incidere sulle operazioni di consegna, quali, ad esempio, magazzini collocati in vicoli stretti ecc.;
- ogni altra informazione utile alla migliore esecuzione della fornitura.

Articolo 5 - SERVIZIO DI CONSEGNA

Il Fornitore deve effettuare la consegna presso la/e sede/i indicata/e dall'Amministrazione Contraente e nelle modalità con la stessa concordate.

Gli oneri relativi alla consegna sono interamente a carico del Fornitore e si intendono comprensivi di imballaggio, trasporto, consegna e qualsiasi altra attività ad essa strumentale. Resta inteso che le Amministrazioni devono assicurare l'accessibilità dell'automezzo adibito al trasporto fino al luogo di scarico individuato per la giacenza del materiale.

L'esecuzione di ciascuna Richiesta di Approvvigionamento dovrà essere esaurita di norma in un'unica consegna. Consegne parziali sono ammesse previo accordo intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione Contraente.

Ad ogni consegna il Fornitore deve provvedere alla rimozione e all'asporto di eventuali imballaggi ingombranti.

Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore, il quale deve essere dotato dei mezzi e delle attrezzature necessari per svolgere tale attività.

Il Fornitore si obbliga a dare esecuzione alla consegna entro e non oltre 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla Richiesta di Approvvigionamento, salvo diverso accordo intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione Contraente.

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo si applicherà una penale pari all' '1 per mille del valore della richiesta di Approvvigionamento.

La consegna deve essere accompagnata da una distinta o documento di trasporto, redatto in duplice copia, sottoscritta dall'Amministrazione Contraente e riportante: l'indicazione dell'Amministrazione, l'esatta indicazione dei prodotti consegnati - denominazione e codice - e delle relative quantità, il numero e la data della Richiesta di Approvvigionamento. Qualora il Fornitore sia risultato aggiudicatario di più lotti, il lotto di riferimento. Una copia della distinta è trattenuta dall'Amministrazione Contraente. La sottoscrizione della ricevuta non equivale ad accettazione incondizionata della merce, secondo quanto meglio precisato in seguito.

5.1 CORRISPONDENZA DEI QUANTITATIVI E DELLE TIPOLOGIE DI CONSEGNE- RITIRO DEI RESI

La merce consegnata dal Fornitore deve corrispondere per qualità, quantità e tipologia a quella ordinata dalle Amministrazioni Contraenti con la Richiesta di Approvvigionamento. La corrispondenza è accertata dall'Amministrazione Contraente che può provvedervi anche in un momento successivo alla consegna.

L'Agenzia e le singole Amministrazioni Contraenti si riservano la facoltà, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, nonché senza accettazione alcuna da parte del Fornitore, per tutta la durata della Convenzione e/o dei singoli contratti, di procedere a verifiche sui prodotti mediante l'effettuazione di analisi finalizzate ad accertare la conformità degli articoli rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica del Fornitore aggiudicatario. Si precisa che, in ogni caso, tutte le spese per le analisi effettuate dall'Istituto, ivi comprese quelle di trasporto e consegna dei campioni all'Istituto di analisi, saranno a carico del Fornitore qualora esse diano esito negativo.

Il Fornitore si obbliga, in caso di esito negativo delle analisi di cui al comma precedente, a ritirare la fornitura e a sostituirla con altra corrispondente alle caratteristiche dichiarate in sede di offerta entro i successivi 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione dell'Amministrazione

Contraente. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo si applicherà una penale pari all' 1 per mille del valore della Richiesta di Approvvigionamento.

I prodotti difformi per caratteristiche tecniche, confezione o eccedenti rispetto alle quantità ordinate, rilevate all'atto della consegna, possono essere rifiutate dall'Amministrazione Contraente, con obbligo del Fornitore di provvedere al loro ritiro e alla loro sostituzione entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo si applicherà una penale pari all'1 per mille del valore della Richiesta di Approvvigionamento.

Le difformità e/o eccedenze, rilevate in un momento successivo alla consegna, devono essere sanate dal Fornitore.

In tal caso l'Amministrazione Contraente attiva le pratiche di reso, mediante una comunicazione scritta inviata (via fax, PEC e/o e-mail) al Fornitore entro 10 (dieci) giorni n.c. dalla verifica, chiedendo la sostituzione di quelli difformi, che deve avvenire entro 15 (quindici) giorni n. c. dalla segnalazione presso la sede dell'Amministrazione Contraente. Sarà cura dell'Amministrazione rendere disponibile per il Fornitore la merce da ritirare. Il Fornitore deve provvedere anche al ritiro degli articoli eccedenti, rispetto a quelli ordinati, entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione scritta dell'Amministrazione, presso la sede indicata dalla stessa. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo si applicherà una penale pari all'1 per mille del valore della Richiesta di Approvvigionamento.

Il ritiro della merce eccedente o difforme e la riconsegna della merce sostituita deve essere effettuato dal Fornitore senza alcun addebito all'Amministrazione.

La merce non ritirata nei termini di cui sopra può essere inviata dall'Amministrazione Contraente al Fornitore, addebitandogli ogni spesa sostenuta. In ogni caso è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata.

Eventuali consegne parziali, non previamente concordate, devono essere completate entro 5 giorni lavorativi dalla segnalazione da parte dell'Amministrazione Contraente.

La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore è considerata "mancata consegna".

La reiterata consegna di prodotti difformi per qualità, quantità o tipologia comporterà l'applicazione di una penale pari all' 1 per mille dell'OdF.

Difformità della merce o eccedenze nelle quantità consegnata dovuta ad errori delle Amministrazioni potranno essere sanate solo su consenso del Fornitore. In quest'ultimo caso sarà l'Amministrazione a provvedere, a proprie spese, alla spedizione della merce presso la sede del Fornitore.

Articolo 6 - IMBALLAGGIO

L'imballaggio deve essere robusto e realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla natura della merce sia al mezzo di spedizione prescelto che ne deve garantire l'integrità finale.

Inoltre, gli stressi dovranno avere peso complessivo inferiore a 15 kg.

Qualora gli imballaggi non corrispondessero a dette prescrizioni e presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, i prodotti verranno respinti e il Fornitore dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

Con riferimento al Lotto 1 le calzature devono essere consegnate all'interno di scatole di cartone o altre idonea confezione e devono essere contenute in imballi riportanti:

- il codice e la denominazione della calzatura;
- la taglia;
- il nome ed il cognome dell'avente diritto nel caso di consegna personalizzata.

Articolo 7 - FUORI PRODUZIONE

Qualora il Fornitore, nel corso della durata della Convenzione, non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti offerti in sede di gara per messa "fuori produzione" da parte della casa produttrice, deve segnalare tempestivamente all'Agenzia Intercent-ER tale circostanza e, contestualmente, indicare quali prodotti aventi caratteristiche equivalenti o migliori intenda offrire in sostituzione di quello/i offerto/i in gara, alle medesime condizioni economiche.

Il Fornitore deve altresì produrre tutta la documentazione a comprova delle medesime caratteristiche (quali certificazioni, etichette ecologiche, ecc.) possedute dal prodotto/i offerto/i in sostituzione. Quanto offerto dal Fornitore sarà oggetto di valutazione da parte del gruppo tecnico individuato dall'Agenzia prima dell'effettiva sostituzione.

Nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di detta comunicazione l'Agenzia Intercent-ER procederà alla verifica tecnica e alla accettazione del/i nuovo/i prodotto/i, dandone comunicazione al Fornitore nei successivi 7 (sette) giorni. Qualora la verifica non abbia esito positivo, il Fornitore, nei 15 (quindici) giorni successivi la comunicazione da parte dell'Agenzia, dovrà adeguare la propria offerta. L'Agenzia disporrà di ulteriori 7 (sette) giorni per esaminare la nuova offerta e si riserva, in caso di esito negativo, la facoltà di recedere dalla Convenzione.

Qualora tale esigenza si verifichi durante la vigenza dell'OdF il Fornitore dovrà darne comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti, le quali potranno avvalersi, se lo riterranno necessario, della collaborazione dell'Agenzia ai fini della valutazione del nuovo prodotto proposto.

Articolo 8 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA

Per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura il Fornitore deve mettere a disposizione un Responsabile della Fornitura, i cui riferimenti dovranno essere indicati all'Agenzia nella documentazione richiesta ai fini della stipula della Convenzione nonché alle singole Amministrazioni Contraenti.

In caso di sostituzione del Responsabile della Fornitura il Fornitore dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta all'Agenzia e all'Amministrazione, inviando congiuntamente i riferimenti del personale proposto in sostituzione.

L'Amministrazione Contraente deve, a sua volta, individuare un Referente responsabile dei rapporti con il Fornitore. Al Referente è demandato il compito di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione della fornitura.

Articolo 9 - ASSISTENZA POST VENDITA

Il Fornitore deve predisporre una struttura per il ricevimento delle comunicazioni, segnalazioni o reclami successive alla vendita.

In particolare tale struttura deve:

- recepire le criticità rilevate dalle Amministrazioni;
- individuare le cause delle non conformità;
- effettuare la valutazione della gravità dei problemi;
- individuare le azioni necessarie e appropriate per la risoluzione dei problemi;
- pianificare le modalità e i tempi di intervento, comunque non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla segnalazione, dando tempestiva comunicazione all'Amministrazione Contraente.

Articolo 10 - CLAUSOLA ETICA

Il Fornitore garantisce che i beni oggetto del presente appalto siano prodotti in conformità agli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. In specifico:

- § le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- § la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- § la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- § la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- § la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- § la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani";
- § l'art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo";

§ la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte delle Amministrazioni Contraenti, della conformità agli standard, il Fornitore sarà tenuto a:

1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che le Amministrazioni Contraenti hanno richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto;
2. fornire, su richiesta delle Amministrazioni Contraenti ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalle Amministrazioni Contraenti o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;
4. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es. rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dalle Amministrazioni Contraenti, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso delle Amministrazioni Contraente, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alle Amministrazioni Contraenti, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate, pena una penale di € 1.500,00 per ogni episodio.